

*Le novità del decreto Mipaaf approvato in Conferenza stato-regioni*

# Redditi agricoli prevalenti

## Vincolo per le nuove partite Iva sugli aiuti Pac

DI GIUSY PASCUCCI

**O**bligo di dimostrare che i redditi agricoli superino quelli extragricoli per coloro che hanno attivato una partita Iva dopo il 1° agosto 2014. Aiuti produttivi ai soli allevatori i cui capi siano appartenenti agli allevamenti iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine e iscritti ai controlli funzionali latte. Fascicolo aziendale in forma semplificata per gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e trasferimento alla riserva nazionale del 30% dei valori unitari annuali del diritto all'aiuto, in caso di affitto di diritti senza ettari ammissibili. Sono alcune delle novità del provvedimento approvato, nei giorni scorsi, dalla Conferenza stato-regioni che ha dato il via libera al decreto ministeriale di applicazione dei pagamenti diretti della Pac per il 2015. Il decreto contiene le norme applicative e definisce nel dettaglio i criteri per l'attuazione nazionale della politica agricola comune previsti in via generale dal dm 18 novembre 2014. Per quanto riguarda l'agricoltore attivo, la norma prevede che, per coloro che abbiano attivato una partita Iva in campo agricolo dopo il 1° agosto 2014, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento Ue 639/2014. L'attività agricola «non deve es-

Le novità per gli aiuti Pac	
<i>Agricoltore attivo</i>	Requisito attività agricola non insignificante per partite Iva attivate dopo il 1° agosto 2014
<i>Premio accoppiato per il latte</i>	Assegnato solo ai produttori con capi che partoriscono nell'anno e iscritti nei libri genealogici o nel Registro anagrafico razze bovine
<i>Regime piccoli agricoltori</i>	Fascicolo aziendale semplificato
<i>Piano colturale aziendale</i>	Nel fascicolo aziendale insieme a domanda unica. Per ciascuna superficie a seminativo informazioni su genere, specie ed epoca di semina o di trapianto delle colture
<i>Affitto di diritti all'aiuto senza ettari ammissibili</i>	30% valori unitari annuali trasferiti alla riserva nazionale o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto

sere insignificante» nel senso che l'importo annuo dei pagamenti diretti non dovrà essere inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove; oppure l'importo totale dei guadagni agricoli non dovrà essere inferiore ad una soglia decisa dagli Stati membri e comunque non superiore a un terzo dell'importo totale dei proventi ottenuti nell'anno fiscale più recente. Concretamente spetterà all'agricoltore dimostrare che i redditi derivanti da attività agricola sono superiori a quelli derivanti da attività extragricola. Il testo determina le modalità per il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto, specifico per ogni agricoltore, e di quello nazionale, nonché la convergenza

del valore dei diritti all'aiuto dal 2015-2019. In tema latte, si restringe la platea dei beneficiari. Il premio accoppiato sarà assegnato esclusivamente a quei produttori i cui capi sono appartenenti ad allevamenti iscritti nei libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine e iscritti ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati in base alla normativa dell'etichettatura bovina. Secondo quanto previsto dal dm 18 novembre 2014, il criterio per l'assegnazione della quota, pari al 17,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato, può essere individuato o mediante la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero scegliendo una diversa modalità

per l'individuazione degli allevamenti, finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della misura. Dettagli sono stati inseriti anche per il piano colturale aziendale, che gli agricoltori dovranno depositare nel fascicolo aziendale entro la data di presentazione della domanda Unica, e che dovrà contenere per ciascuna superficie a seminativo le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture. Agli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori, e che non richiedono altri aiuti, sarà poi consentito detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale sarà obbligatorio limitatamente ad alcune informazioni.